

A seguito della pubblicazione del bando ai fini della procedura aperta per la selezione di una Energy Service Company (ESCO), sono stati posti i seguenti quesiti:

1) il sopralluogo può essere svolto da impresa mandataria (senza delega del capogruppo) o solo da capogruppo?

2) Norma UNI CEI 11352

Al 5c.4) del disciplinare di gara (pag. 8) si chiede di: “possedere e comprovare i requisiti descritti dalla norma UNI CEI 11352.....”

Al 10.B 2.7 a pag. 32 si dice: “l’offerta tecnica deve contenere..... 2.-7 la Certificazione UNI CEI 11352.....”

Si chiede chiarimento, nel senso che se la richiesta della certificazione è solo per ottenere il punteggio di 2 punti previsto è una cosa diversa rispetto al fatto che la mancanza del requisito sia motivo di esclusione dalla gara.

Nel caso si ricorda che ai sensi della normativa vigente non ci risulta che la richiesta di cui al 10.b 2.7 sia obbligatoria ai fini della partecipazione alle gare d’appalto di questa tipologia, nonché risulta ridondante rispetto alla Vostra richiesta di pag. 7 al punto 5.A a.3) “Essere ESCO accreditate presso l’Autorità dell’energia elettrica e il gas”.

Attestazione SOA

Al 5.C c.7) del disciplinare di gara (pag. 9) si chiede di: “essere in possesso di idonea qualificazione per l’esecuzione di lavoridi cui alle categorie e classifiche in relazione alla tipologia e all’importo degli interventi di riqualificazione energetica espressamente indicati dall’Impresa Concorrente nell’offerta tecnica.”

In questo item si indicano a titolo indicativo varie categorie Soa.

Invece a pag. 10 si indica nella categoria OS28 quella valida per l’art. 5.c.2.

Poiché non possiamo conoscere a priori le attività previste da una nostra eventuale attività di progettazione potrebbe succedere (per noi o per altri concorrenti) che solo a conclusione delle attività di progettazione non possediamo la specifica classe di riferimento (soprattutto se le lavorazioni sono specialistiche es. OS6 o OS7) con conseguente dispendio di energie e costi

Di solito, per questa tipologia di appalti, altre stazioni appaltanti richiedono le sole categorie generiche (es. OG1 – OG11 ecc.) o le categorie specialistiche più rappresentative dello specifico appalto (es. OS28). Si chiede chiarimento o possibilità di dichiarare solo il possesso di categoria specifica o generale da Voi indicata.

Si è proceduto a dare riscontro ai predetti quesiti nel seguente modo:

1) In relazione alla richiesta di chiarimento con la quale si chiede di sapere, ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto, se il sopralluogo può essere svolto da impresa mandataria (senza delega del capogruppo) o solo da capogruppo, si richiama, sul punto, quanto espressamente previsto dal Disciplinare di gara, all'art. 3A, il quale prevede che *“sarà ammesso al sopralluogo esclusivamente un soggetto appositamente individuato e delegato dal legale rappresentante dell'impresa concorrente interessata”*; ne deriva che, ai fini dei sopralluoghi previsti dalla procedura, è necessario che venga appositamente individuato e delegato un soggetto dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente, indipendentemente dal ruolo che verrà assunto nell'eventuale costituendo raggruppamento temporaneo di imprese (mandante – mandataria).

2) Il possesso della certificazione UNI CEI 11352 non è requisito di partecipazione a pena di esclusione.

Al punto 5.c.4 del Disciplinare di gara si chiede al concorrente di possedere e comprovare i requisiti descritti dalla norma UNI CEI 11352, richiedendo allo stesso concorrente di dare dimostrazione di come abbia realizzato precedenti interventi di miglioramento dell'efficienza energetica.

Nell'Allegato 1 'Domanda di Partecipazione e Dichiarazione Sostitutiva', al punto 13, si conferma che, per poter soddisfare il requisito di cui al punto 5.c.4, è richiesto al concorrente di dichiarare di possedere i requisiti descritti dalla norma UNI CEI 11352 e non viene richiesto – a pena di ammissibilità – il possesso della relativa Certificazione rilasciata dagli Enti competenti e preposti.

Questi due richiami e la previsione normativa che vieta che il possesso della certificazione sia requisito di ammissibilità alla gara consentono di confermare l'impostazione del Disciplinare.

Il possesso della Certificazione viene premiato nell'ambito dei criteri di valutazione delle offerte tecniche (5.D.1 – criterio A.3), e si chiede al concorrente, al fine di vedersi assegnare il punteggio premiante, che la relativa certificazione debba essere inserita nella Busta B 'Offerta Tecnica' (10.B 2.7).

Il requisito di cui al punto 5.C.7 prevede: *“ possesso di idonea qualificazione per l'esecuzione di lavori per categorie e classifiche in relazione alla tipologia e all'importo degli interventi di riqualificazione energetica cui l'aggiudicatario dovrà procedere, con riguardo, a titolo esemplificativo alle categorie di lavori ed opere OG1 per edifici civili ed industriali, OS 7 per finiture di opere generali di natura edile e tecnica, OS 6 per finiture di opere generali in materiali lignee, plastici, metallici e vetrosi, OG 11 per impianti tecnologici, OS03 impianti idrici-sanitari, OS28 impianti termici per condizionamento e OS 30 per impianti elettrici, e, in ogni caso, essere in possesso di idonea qualificazione per categorie e classifiche in relazione alla tipologia e all'importo degli interventi di riqualificazione energetica espressamente indicati dall'Impresa Concorrente nell'offerta tecnica”*.

Nell'articolare in tal modo il sopra citato requisito è stata ferma intenzione della scrivente Amministrazione, viste le norme in tema di qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici, consentire la massima partecipazione alla gara a soggetti in possesso delle necessarie qualificazioni.

Infatti secondo quanto disposto dal **Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, D.P.R. n. 207/2010", all'art. 79, comma 16:** "L'impresa qualificata nella categoria OG 11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS 3, OS 28 e OS 30... Ai fini dell'individuazione delle categorie nella fase di progetto..., un insieme di lavorazioni è definito come appartenente alla categoria OG 11 qualora dette lavorazioni siano riferibili a ciascuna delle categorie specializzate OS 3, OS 28 e OS 30; l'importo di ciascuna di tali categorie di opere specializzate, così individuate, deve essere pari almeno alla percentuale di seguito indicata dell'importo globale delle lavorazioni attinenti alla categoria OG 11:

- categoria OS 3: 10 %
- categoria OS 28: 25 %
- categoria OS 30: 25 %".

Da quanto previsto dalla norma citata discende con evidenza che il soggetto qualificato in OG11 può eseguire le lavorazioni di OS03, OS28, OS30 (c.d. fungibilità della OG11) ma non il reciproco; pertanto se nella fase di progettazione si evidenziasse la necessità di far eseguire solo una o due delle suddette categorie specializzate o al limite anche tutte e tre ma non nelle percentuali minime sopra indicate (per cui di fatto non c'è OG11) la menzione della sola categoria generale OG11 avrebbe prodotto l'effetto di consentire la partecipazione solo ai soggetti in possesso della categoria generale tagliando fuori dalla partecipazione coloro che invece fossero in possesso non della OG11 ma delle singole specializzate in essa ricomprese.

Situazione simile per il rapporto tra OG1 e OS6 e OS7: chi è qualificato in OG1 può, giusta previsione in tal senso del bando/disciplinare di gara, eseguire lavorazioni di OS6 e OS7, in quanto queste, non essendo a qualificazione obbligatoria, possono essere "riassorbite" nella categoria generale di riferimento, OG1 appunto e questo per consolidato riconoscimento dell'A.N.A.C (già AVCP - cfr. determinazione n. 8 del 7 maggio 2002 più recentemente ripresa nel Parere di precontenzioso n. 201 del 18/11/2010).

Anche in questo caso non è però vero il reciproco per cui la mancata indicazione delle due categorie specializzate di cui si evidenziasse la necessità in fase di progettazione limiterebbe di fatto la possibilità di partecipazione degli operatori economici forniti di dette qualificazioni in OS6 e OS7 e non in possesso della OG1.

Per quanto concerne infine la previsione del possesso dell'attestazione SOA in cat. OS28 di cui a pag 10 del Disciplinare di gara, è necessario precisare che questo è uno dei modi che è posto a disposizione del concorrente per comprovare il requisito di cui al punto 5.c.2.(5c.2), essere in possesso dei requisiti prescritti per l'assunzione della qualifica di "terzo responsabile dell'esercizio

e della manutenzione dell'impianto termico" ai sensi degli artt. 1, comma 1, lett. o) del D.P.R. n. 412/1993 e s.m.i. e dell'art. 6, comma 8, del D.P.R. n. 74/2013 e s.m.i.).

In alternativa sempre a pag 10 il Disciplinare prevede "la produzione di certificazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigenti e comunque idonea capacità tecnica, economica ed organizzativa per assumere la funzione di terzo responsabile con iscrizione negli albi tenuti dalla Pubblica Amministrazione e pertinenti alla categoria per la gestione e manutenzione degli impianti termici, oppure iscrizione ad elenchi equivalenti dell'UE oppure specifica certificazione UNI EN ISO 9001 ...".

Si rendono pubblici i quesiti posti e i riscontri dati al fine di portare a conoscenza di tutti i potenziali partecipanti alla procedura quanto esposto.

Torino, 19 gennaio 2016

Aggiornamento al 26 gennaio 2016

Si rendono noti gli ulteriori quesiti pervenuti in relazione alla pubblicazione del bando per la selezione di una Energy Service Company (ESCO) e i riscontri offerti al fine di portare a conoscenza di tutti i potenziali partecipanti alla procedura quanto esposto.

1) QUESITO

In relazione al punto sotto riportato

5.A

REQUISITI MINIMI DI CARATTERE GENERALE

a.3) Essere ESCO (Energy Service Company) accreditate presso l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi della Deliberazione n. 103/2003, allegato A, e s.m.i. o essere società di servizi energetici ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. i) del D.Lgs. n. 115/2008, che hanno come oggetto sociale, anche non esclusivo, l'offerta di servizi integrati per la realizzazione e l'eventuale gestione di interventi per il risparmio energetico.

omissis

In caso di RTI, consorzio ordinario, reti di imprese o GEIE (costituiti o costituendi), il requisito di cui al punto a.3) dovrà essere posseduto dal raggruppamento, dal consorzio, dalla rete di imprese o dal GEIE nel suo complesso, fermo restando che l'operatore economico mandatario/capogruppo dovrà possedere tale requisito tecnico.

Si domanda, nel caso di RTI/ATI, se il requisito di essere ESCO posseduto dalla capogruppo si estenda automaticamente al RTI/ATI appositamente costituito o in quale altro modo il RTI possa dimostrare tale requisito.

E di conseguenza se è possibile che all'interno del RTI/ATI solo alcune delle imprese partecipanti possiedano tale requisito di essere ESCo.

2) QUESITO

In relazione al punto sotto riportato PAGINA 24 del disciplinare

*c) di essere una ESCo(Energy Service Company) accreditate presso l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi della Deliberazione n. 103/2003, allegato A, e s.m.i. o [....]
.....omissis*

Si domanda in relazione a tale dichiarazione cosa dichiarare essendo superato , causa passaggio di competenze da AEEG a GSE , l'accreditamento all'AEEG e non esistendo più un elenco di ESCo accreditate presso l'AEEG (oggi AEEGSI). Si chiede se è sufficiente dimostrare di essere iscritti al meccanismo dei Certificati Bianchi e in tale caso con quale documento si ritiene che possa essere confermato tale requisito.

3) QUESITO

Con riferimento a quanto previsto in tema di sopralluoghi obbligatori di cui al punto 3.A del Disciplinare di gara ed al chiarimento n. 1), già oggetto di pubblicazione, si chiede conferma che, in caso di partecipazione alla gara da parte di un costituendo RTI, sia sufficiente che il sopralluogo in questione sia stato svolto da una qualsiasi delle imprese che andranno a far parte del citato RTI.

Alla luce di quanto sopra si chiede altresì conferma che un'impresa che non abbia svolto i suddetti sopralluoghi potrà comunque partecipare in RTI con altra impresa purchè quest'ultima abbia svolto i sopralluoghi secondo le modalità indicate a pag. 5 del Disciplinare stesso.

Si è proceduto a dare riscontro ai predetti quesiti nel seguente modo:

1) Ai sensi dell'art. 5.A), punto a.3), del Disciplinare di gara, si rammenta che *“in caso di RTI, consorzio ordinario, reti di imprese o GEIE (costituiti o costituendi), il requisito di cui al punto a.3) dovrà essere posseduto dal raggruppamento, dal consorzio, dalla rete di imprese o dal GEIE nel suo complesso, fermo restando che l'operatore economico mandatario/capogruppo dovrà possedere tale requisito tecnico”*.

2) Poiché al momento non sussiste un elenco ufficiale di ESCO a seguito del passaggio di competenze dall'AEEGSI al GSE e, in attesa dell'entrata in vigore dell'obbligatorietà della Certificazione UNI CEI 11352 per la qualifica di ESCO, poichè l'essere iscritto a registro TEE non significa essere necessariamente ESCO, i candidati possono soddisfare il requisito di partecipazione di cui al punto a.3) dimostrando, secondo quanto previsto nel Disciplinare di gara

allo stesso art. 5.A), punto a.3), di *“essere società di servizi energetici ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 115/2008, che hanno come oggetto sociale, anche non esclusivo, l’offerta di servizi integrati per la realizzazione e l’eventuale gestione di interventi per il risparmio energetico”*.

3) In relazione alla richiesta di chiarimento con la quale si chiede di sapere, ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto, se, in caso di partecipazione alla gara da parte di un costituendo RTI, sia sufficiente che il sopralluogo in questione sia stato svolto da una qualsiasi delle imprese che andranno a far parte del citato RTI, e se un’impresa che non abbia svolto i suddetti sopralluoghi potrà comunque partecipare in RTI con altra impresa purchè quest’ultima abbia svolto i sopralluoghi secondo le modalità indicate a pag. 5 del Disciplinare di gara, si richiama, sul punto, quanto espressamente previsto dal Disciplinare di gara, all’art. 3.A, il quale prevede che *“sarà ammesso al sopralluogo esclusivamente un soggetto appositamente individuato e delegato dal legale rappresentante dell’impresa concorrente interessata”*.

Ne deriva che, come già chiarito in occasione di altro quesito cui si è dato riscontro e che è stato poi oggetto di pubblicazione sul sito nella Sezione del 19 gennaio u.s., ai fini dei sopralluoghi previsti dalla procedura, è necessario che venga appositamente individuato e delegato **un soggetto dal legale rappresentante dell’operatore economico concorrente, indipendentemente dal ruolo che verrà assunto nell’eventuale costituendo raggruppamento temporaneo di imprese** (mandante – mandataria); con la conseguenza che, in effetti, potrà accadere che un’impresa componente il raggruppamento non abbia posto in essere direttamente i sopralluoghi richiesti, in quanto appositamente delegato in tal senso dall’operatore economico concorrente altro componente del raggruppamento medesimo.

Infine, in relazione all’ulteriore seguente quesito:

Qual è il rapporto tra i dati inseriti nell’Allegato A, sotto la voce “baseline consumi di metano”, e i dati riportati in voce analoga in altri Allegati della documentazione di gara, quali l’Allegato B e il Piano di Monitoraggio e Verifica?

si procede con il seguente chiarimento:

L’Allegato A è una descrizione sintetica degli edifici inseriti nella gara in oggetto, e pertanto riporta i consumi annuali reali così come desunti dalle bollette, i relativi Gradi Giorno e le conseguenti medie. Nell’allegato B sono invece riportati i consumi energetici complessivi per Comune normalizzati rispetto a dei gradi giorno di riferimento; nel Piano di Monitoraggio e Verifica sono riportati gli stessi valori dell’allegato B, inoltre esplicitati edificio per edificio.

Pertanto la baseline energetica da tenere in considerazione per la formulazione dell'offerta in sede di gara e per la successiva gestione del contratto è quella riportata nell'allegato B e nel Piano di Monitoraggio e Verifica.

Torino, 26 gennaio 2016

Aggiornamento al 2 febbraio 2016

Si rendono noti gli ulteriori quesiti pervenuti in relazione alla pubblicazione del bando per la selezione di una Energy Service Company (ESCO) e i riscontri offerti al fine di portare a conoscenza di tutti i potenziali partecipanti alla procedura quanto esposto.

1) QUESITO

Le garanzie di "Esecuzione", di "Gestione" e di "Fornitura" indicate a pag. 21 del Disciplinare di gara, in caso di aggiudicazione dell'appalto, saranno richieste all'aggiudicatario direttamente dai singoli Comuni o dalla Città Metropolitana di Torino?

2) QUESITO

In riferimento al criterio di aggiudicazione A5 indicato al Punto 5.D "Criteri di Aggiudicazione", pagine 13-14 del Disciplinare di Gara "Ulteriore riduzione dell'emissione di CO₂, a seguito di impiego di fonti rinnovabili di energia e/o utilizzo di altri combustibili" si richiede di specificare come viene valutato, all'interno dell'allegato lettera E, l'eventuale utilizzo come "altro combustibile" di energia elettrica.

Si è proceduto a dare riscontro ai predetti quesiti nel seguente modo:

1) Ciò che si richiede in questa fase ai concorrenti, ai sensi *dell'art. 9, comma 2 del Disciplinare, è di fornire* una "... *dichiarazione* rilasciata da un istituto bancario oppure da una compagnia di assicurazioni oppure da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che

è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione, *contenente (i) l'impegno*, ai sensi dell'art. 75 comma 8 del D.Lgs. n. 163/2006, *a rilasciare in favore dei singoli Comuni* con i quali saranno stipulati i singoli Contratti Attuativi EPC, qualora l'impresa concorrente risultasse affidataria, una garanzia fideiussoria, pari al 10% del Valore dell'Investimento relativo ai singoli Comuni come risultante dall'offerta tecnica ed economica con la Tabella di cui all'allegato 'F' del Disciplinare di Gara, a garanzia della corretta esecuzione dei Lavori e alla realizzazione dell'Opera (*la "Garanzia di Esecuzione"*), *(ii) l'impegno* a rilasciare in favore dei singoli Comuni con i quali saranno stipulati i Contratti Attuativi EPC, qualora il concorrente risultasse affidatario, una garanzia fideiussoria, pari al Risparmio Annuo Riconosciuto, ai singoli Comuni come risultante dall'offerta tecnica ed economica con la Tabella di cui all'allegato 'H' nella colonna 'rbloff' del Disciplinare di Gara, a copertura delle proprie obbligazioni contrattuali relative alla Fase di Gestione (*la "Garanzia di Gestione"*) e *(iii) l'impegno* a rilasciare in favore dei singoli Comuni con i quali saranno stipulati i Contratti Attuativi, qualora il concorrente risultasse affidatario, una garanzia fideiussoria, pari al 10% del Canone, calcolato su base annua, relativo ai singoli Comuni, così come individuato nel Disciplinare di Gara all'art. 7, a copertura delle proprie obbligazioni contrattuali relative alla Fornitura del Vettore (*la "Garanzia di Fornitura"*). L'importo di tali cauzioni non deve essere indicato, a pena di esclusione, per non inficiare la segretezza dell'offerta economica.

2) L'energia elettrica non è un combustibile e, in quanto vettore energetico, non contribuisce ad una riduzione di CO₂ premiabile con il criterio di valutazione A5. L'utilizzo di energia elettrica pertanto non può essere valorizzato nella percentuale di consumo storico coperto da fonti rinnovabili richiesta nell'Allegato E, ovviamente, diverso è il caso in cui l'energia elettrica impiegata a seguito degli interventi offerti dal concorrente sia anche generata in loco da impianti alimentati a fonti rinnovabili (ad esempio, installazione contestuale di un generatore fotovoltaico che alimenta un impianto a pompa di calore utilizzato per garantire il servizio di riscaldamento). In questo caso tale generazione locale di energia elettrica da rinnovabile, fino al valore di consumo stimato (ma non il consumo *tout court*) può essere valorizzata all'interno dell'Allegato E nella colonna "percentuale di consumo storico coperta da fonti rinnovabili".

Torino, 2 febbraio 2016

Aggiornamento al 21 marzo 2016

Si rendono noti gli ulteriori quesiti pervenuti in relazione alla pubblicazione del bando per la selezione di una Energy Service Company (ESCO) e i riscontri offerti al fine di portare a conoscenza di tutti i potenziali partecipanti alla procedura quanto esposto.

1) QUESITO

Con riferimento ai requisiti richiesti al progettista (art. 5.C § c.5) del Disciplinare di Gara) e precisamente al fatto che siano: “... *comprovabili attraverso il possesso dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 263 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i...*”, si richiede di sapere a quali classi e categorie di cui alla Tabella Z1 allegata al DM 143/2013 ci si debba riferire. Inoltre, l’art. 263, comma 1, lett. d), del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. prevede l’indicazione, come ulteriore requisito, del “*numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti, i consulenti su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA, e i collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni), in una misura variabile tra 2 e 3 volte le unità stimate nel bando per lo svolgimento dell’incarico*”. Si chiede pertanto di specificare quanti siano i soggetti (persone fisiche) previsti per lo svolgimento dell’incarico di progettazione per la gara in questione.

RISCONTRO

Si precisa che, poichè nell’oggetto della concessione di cui alla procedura in parola è ricompresa la proposizione di un’offerta tecnico-economica in riferimento al servizio di Interventi di riqualificazione e di efficientamento energetico sui 18 edifici di proprietà dei Comuni della Città Metropolitana di Torino (Bruino, None, Orbassano, Volvera, Piossasco) indicati nell’Allegato ‘A’ (Scheda Edifici) del Disciplinare di gara, ***liberamente proponibili dall’impresa concorrente in sede di offerta, e migliorativi dei limiti minimi di risparmio dei consumi e degli investimenti, fissati dall’Amministrazione Aggiudicatrice negli allegati al Disciplinare***, con le modalità di partecipazione dettagliatamente indicate all’art. 10 del Disciplinare medesimo e con l’utilizzo degli stessi appositi allegati per proporre l’offerta tecnica ed economica, ne deriva che le classi e categorie di cui alla Tabella Z1 allegata al D.M. n. 143/2013 saranno quelle individuate sulla base della tipologia di interventi che il concorrente deciderà di proporre con la formulazione dell’offerta, in conformità al Codice dei contratti pubblici e relativo Regolamento di attuazione ed esecuzione, e con onere del candidato di fornirne comprova.

Inoltre, si precisa che questa Stazione Appaltante non ha indicato numeri minimi del personale da assegnare alle attività di progettazione di gara, nè ciò è oggetto di premialità, anche in considerazione del fatto che si richiede un progetto preliminare delle misure di efficientamento energetico che si propongono di implementare.

2) QUESITO

Si richiede di sapere se, nel caso in cui la mandante partecipi come società di progettazione con una quota minima al Raggruppamento Temporaneo di Impresa, debba produrre le referenze bancarie (punto 5 b.3 del disciplinare di gara), oppure sono sufficienti le referenze presentate della mandataria; se, nel caso di un raggruppamento di tipo verticale, vi è una quota minima di ripartizione tra le associate, qualora la società mandante svolga esclusivamente le attività di progettazione.

RISCONTRO

Si precisa che il requisito di cui al punto 5.b.3 del Disciplinare di gara è un requisito che deve essere soddisfatto dall'impresa concorrente nel suo complesso. È sufficiente che la mandataria produca documentazione bancaria che attesti la sua capacità finanziaria a realizzare gli interventi oggetto dell'affidamento per conto del RTI concorrente.

Inoltre, si precisa che, nell'ipotesi di cui al secondo periodo del quesito n. 2), nella domanda di partecipazione alla gara il concorrente dovrà indicare il nominativo della mandante indicando specificamente che svolgerà esclusivamente le attività di progettazione. In caso di aggiudicazione l'atto costitutivo del RTI indicherà la quota di partecipazione della mandante.

3) QUESITO

In caso di RTI la mandataria/capogruppo può essere solo una ESCo? In caso di RTI l'avvalimento del requisito di cui al punto 5.b.1 del Disciplinare di gara deve essere fatto al raggruppamento complessivo o deve essere attribuito per il 60% alla capogruppo e il resto cumulativamente alle mandanti? È corretto quindi sostenere che ai fini della partecipazione alla gara, in caso di RTI, il capogruppo deve essere una ESCo con almeno € 60.000 di capitale versato (per avvalimento o proprio) e le mandanti devono avere un capitale versato cumulativo di almeno € 40.000, o il capogruppo deve essere una Escs e il raggruppamento RTI deve presentare, per avvalimento, un capitale versato di € 100.000?

RISCONTRO

In caso di RTI/Consorzio, sia costituiti che costituendi, si conferma che la mandataria della RTI/Consorzio dovrà possedere il requisito tecnico di 'essere ESCO'.

In caso di RTI/Consorzio, il requisito specifico del punto 5b1 prevede che la mandataria/Capogruppo debba avere necessariamente il 60% del requisito. L'art. 12 - Avvalimento - consente di soddisfare il requisito specifico con l'avvalimento di un terzo soggetto. Ne consegue che l'avvalimento può essere utilizzato sia per soddisfare il requisito economico della mandataria sia il requisito economico delle mandanti laddove tali singoli requisiti non possono essere soddisfatti in proprio.

Quindi, in caso di RTI, la capogruppo deve essere una ESCO con almeno il € 60.000 del capitale sociale versato in proprio o per avvalimento e le mandanti devono avere un capitale sociale versato cumulativamente di almeno € 40.000 in proprio o per avvalimento.

4) QUESITO

Con riguardo all'Allegato D, si richiede di sapere se è possibile offrire altre tecnologie non presenti negli elenchi allegati; si richiede, inoltre, di sapere se è possibile utilizzare il D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28, (Allegato 1) per determinare la quota di energia rinnovabile che è possibile utilizzare con l'eventuale installazione di pompe di calore.

RISCONTRO

L'Allegato D ha l'obiettivo di valutare l'extra vita utile oltre il termine del contratto dei possibili interventi di efficientamento energetico, e pertanto sono stati elencati soltanto quelli la cui vita utile stessa è superiore alla durata del contratto. Non è prevista la possibilità di aggiungere altri interventi in quanto le definizioni sono sufficientemente ampie in modo da offrire la possibilità all'offerente di associare in analogia l'intervento proposto a uno di quelli elencati. Le motivazioni delle scelte effettuate dall'offerente possono essere descritte e circostanziate nelle relazioni previste dal progetto di livello almeno preliminare da inserire nell'offerta tecnica.

Inoltre, si conferma che l'energia termica prodotta da pompe di calore può contribuire alla percentuale di fonti rinnovabili, così come previsto dal D.Lgs. n. 28/2011, e facendo riferimento alla procedura di calcolo ivi descritta.

5) QUESITO

Facendo riferimento al file "2020Together_ALLEGATI_B-H.xls" fornito con la documentazione tecnica si rileva che la tabella 1 riportata nel foglio di lavoro 'allegato C' risulta incongruente rispetto alla tabella riportata a pagina 10 dell'allegato "Piano di monitoraggio e verifica delle prestazioni"; in particolare si evidenzia che gli standard metri cubi equivalenti del pellet e dell'olio combustibile sono stati erroneamente invertiti. Si chiede conferma del fatto che si debba fare riferimento alla tabella contenuta nell'allegato "Piano di monitoraggio e verifica delle prestazioni". Relativamente alla tariffa applicata per la remunerazione del gas metano, indicata al paragrafo 7 dell'allegato "Piano di monitoraggio e verifica delle prestazioni", si chiede, inoltre, di precisare la formula che sarà applicata nel calcolo del compenso (media aritmetica dei prezzi trimestrali, media ponderata,...).

Si richiede alla Stazione Appaltante di segnalare se siano presenti tra i siti oggetto d'Appalto degli edifici che beneficiano di una riduzione delle accise. In caso di risposta affermativa si richiede di esplicitare quali siano i siti in questione.

RISCONTRO

Si conferma che nella Tabella 1 dell'Allegato C i valori di conversione in gas metano del pellet e dell'olio combustibile, per mero errore materiale, sono invertiti.

Si riporta di seguito la nuova Tabella 1 aggiornata e corretta

TABELLA 1 conversione in gas metano		
vettore	u.m.	Smc di metano equivalenti
metano	Sm ³	1
propano	Sm ³	2,614
butano	Sm ³	3,398
gasolio	kg	1,194
GPL	kg	1,286
legname	kg	0,386
olio combustibile	kg	1,182
pellet	kg	0,479
carbone	kg	0,796
elettrico	ren gen del 2013	0,226

Relativamente, poi, alla tariffa applicata per la remunerazione del gas metano, indicata al Paragrafo 7 dell'Allegato "Piano di monitoraggio e verifica delle prestazioni", per quanto concerne

la formula che sarà applicata nel calcolo del compenso (media aritmetica dei prezzi trimestrali, media ponderata), si precisa che il Paragrafo 7 in parola prevede di riconoscere la componente energia del canone attraverso l'applicazione di una formula che rappresenta il prodotto ottenuto tra il valore di consumo espresso in metri cubi di metano moltiplicato per la tariffa più conveniente disponibile per le PA. Il Paragrafo 7 prevede inoltre che, nel caso in cui durante il periodo di riferimento (12 mesi) subentrino nuove tariffe, la componente energia del canone debba essere determinata dalla sommatoria dei prodotti della tariffa in quel periodo più conveniente e il consumo di gas metano rilevato in quel periodo. Con nuova tariffa si intendono anche gli eventuali aggiornamenti tariffari periodicamente comunicati dalle centrali di acquisto pubbliche (Consip, SCR) su Convenzioni in essere.

Si precisa, infine, che non sono presenti tra i siti oggetto della concessione in oggetto edifici che beneficino di una riduzione delle accise.

Sono, poi, pervenuti ulteriori quesiti di cui si mette a disposizione il riscontro:

- 1) Dovranno essere inserite nella Busta A tutte le dichiarazioni rese, anche da soggetti diversi dal firmatario della istanza di partecipazione alla gara, da tutti i soggetti muniti di procura speciale di rappresentanza della Società secondo il dettaglio indicato nell'art. 10 A del Disciplinare di gara (pag. 26);
- 2) Si precisa che, nell'ipotesi in cui un identico procuratore sottoscriva l'istanza di partecipazione, le dichiarazioni sostitutive per nome e per conto della società, l'offerta tecnica e l'offerta economica, sarà sufficiente che venga allegata, una sola volta, alla documentazione di gara nella busta amministrativa (**BUSTA "A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"**) copia (semplice) della carta di identità e della procura del soggetto firmatario;
- 3) Si conferma la "garanzia provvisoria" nei modi, termini e misura indicati nel Disciplinare di Gara al punto 9 e 10 (xxi);

Si conferma quanto dettato al punto 15 del Disciplinare in relazione alla "sanzione pecuniaria" prevista dall'art. 38, comma 2bis, e nella misura minima prevista dell'1 per mille sull'importo della concessione;

4) Si conferma che “le dichiarazioni di impegno all’emissione delle garanzie definitive” per la esecuzione, per la gestione e per la fornitura, in favore dei Comuni, di cui al punto 9 del Disciplinare di Gara, possono anche risultare contenuti nella medesima dichiarazione di garanzia provvisoria a condizione che il sottoscrittore della dichiarazione abbia il potere di impegno e tale potere risulti da procura allegata in copia alla dichiarazione.

5a) Si precisa che i fatturati richiesti al punto 5b2 del Disciplinare di gara ed il corrispondente punto 8 dell’allegato n. 1 (domanda di partecipazione) si debbono riferire ad attività e servizi svolti dal concorrente che integrano la definizione di servizi energetici /efficientamento energetico inclusa nella direttiva 2012/27/UE e recepita nella 102/14 e che realizzano l’obiettivo di miglioramento dell’efficienza energetica nell’ottica del risparmio del consumo energetico. Trattasi di dichiarazione dei fatturati di queste attività e servizi avente queste caratteristiche nelle tre annualità indicate in domanda compresa la specificazione delle quote di ripartizione dei volumi tra le eventuali diverse attività incluse nelle fatture. Non vi sono dubbi che questi fatturati saranno collegati a Contratti EPC o contratti di servizio Energia che sono richiesti per soddisfare il requisito di cui al punto 5c1 e non per soddisfare il requisiti di cui al punto 5b2.

5b) Per soddisfare il requisito di cui al punto 5b2 è necessario procedere alla ripartizione di quote del volume di affari tra le diverse attività. Il concorrente avrà cura di procedere a tale ripartizione in modo riscontrabile.

5c) Si precisa che in questa fase ai fini della presentazione della domanda di partecipazione il requisito di cui al punto 5b2 si soddisfa attraverso la dichiarazione dei fatturati e la ripartizione tra le diverse attività. Nell’ipotesi di comprova delle dichiarazioni, i fatturati dovranno essere comprovati con contratti e fatture ed altra documentazione equivalente e non con ulteriori dichiarazioni.

5) Si conferma che il concorrente possa esercitare la facoltà prevista dall’art. 53, comma 3, del Codice degli appalti per soddisfare i requisiti prescritti per il ‘progettista’ ovvero avvalersi di un progettista esterno. Si conferma quanto

riportato nel Disciplinare di gara nella parte in cui il 'progettista' può essere associato in ATI oppure indicato in avvalimento quale ausiliario del concorrente.

In particolare, infatti, l'art. 53, comma 3, del Codice degli appalti richiama espressamente che il concorrente debba avere i requisiti di progettista ovvero "... **avvalersi** di progettisti qualificati, da indicare in offerta, o partecipare in **raggruppamento** con soggetti qualificati per la progettazione ...". Quindi, il concorrente può coinvolgere il progettista 'esterno' attraverso l'avvalimento oppure quale componente mandante del costituendo raggruppamento temporaneo. Restano confermati gli allegati modelli n. 2 e n. 5 pur sempre messi a disposizione a titolo esemplificativo per i concorrenti.

Torino, 21 marzo 2016